R.G. 782/2026 V.G.

Corte D'Appello di Milano

Quarta Sezione

nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Francesca Vullo	Presidente relatore
Dott.ssa Maria Teresa Brena	Consigliere
Dott.ssa Irene Lupo	Consigliere

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento di reclamo iscritto al numero di ruolo sopra riportato, promosso ai sensi dell'art. 739 c.p.c. e 64 disp. att. c.c. con ricorso depositato il 15/07/2026,

TRA

* (C.F. * , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'Avv. AVVOCATURA STATO MILANO (C.F. * , elettivamente domiciliata in VIA CARLO FREGUGLIA 1 20122 MILANO presso lo Studio dell'Avv. AVVOCATURA STATO MILANO

-RECLAMANTE

CONTRO

* (C.F. * , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'Avv. RICCIARDI LUIGI (C.F. *), elettivamente domiciliata in FORO BONAPARTE 12 20121 MILANO presso lo Studio dell'Avv. RICCIARDI LUIGI;

-RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con decreto emesso in data 28.05.26 il tribunale di Milano ha omologato il concordato semplificato di * rigettando le

opposizioni all'omologazione proposte dall' * * e da *

Per quanto di rilievo in questa sede, con riferimento all'opposizione dell' *, il tribunale superava le doglianze rilevando che:

1. non risultava fondata la contestazione del creditore riguardo la violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte del debitore in ragione del mancato coinvolgimento dell' * nella fase delle trattative, richiamando il proprio orientamento di sezione in base al quale "*l'esperto in plurimi appuntamenti e riunioni incontra "progressivamente" le parti interessate al processo di risanamento, non necessariamente dovendo da subito instaurare trattative con tutti i creditori e con l'Erario, potendosi invece riservare un allargamento successivo e (solo eventuale) della platea dei creditori, contestualmente all'avanzamento del percorso compositivo e secondo le sue concrete possibilità di riuscita*";
2. era altresì infondata l'ulteriore doglianza dell' * che sosteneva vantare un credito superiore a quello indicato nell'elenco dei creditori in quanto, come aveva sottolineato l'ausiliario, nella nota di aggiornamento del parere, il conteggio dell' * includeva anche il debito verso gli enti previdenziali, che invece veniva indicato separatamente nel prospetto del passivo.

* ha proposto reclamo articolando due doglianze:

I. Violazione del dovere di buona fede nelle trattative

L * censura la decisione del tribunale, al quale imputa di non avere considerato che il mancato coinvolgimento nelle trattative preliminari alla * era frutto di una *"strategia elusiva e preordinata volta a privare il creditore erariale del diritto di voto*" non essendo stato esperito un tentativo negoziale trasparente e corretto. Prospetta che la giurisprudenza di merito si è orientata nel senso di ritenere violato il dovere di cui all'art. 25 sexies co. 1 CCII, ogni volta che il debitore abbia volutamente escluso l'erario dalle trattative, analogamente a quanto avvenuto nel caso in questione, in cui il fallimento delle trattative con BOSCH ha rappresentato la strategia elusiva per escludere dal voto l'erario, titolare di un credito corrispondente al 28,81% dell'ammontare complessivo del passivo (751.998,19 su 2.610.000,00). Secondo il creditore reclamante, il tribunale non avrebbe assolto all'obbligo di retro-verifica avendo omessa di accertare se l'impresa debitrice, al momento dell'accesso alla * e dunque delle trattative con BOSCH, versasse già in uno stato di insolvenza irreversibile.

II. Insussistenza della condizione di cui all'art. 25 sexies co. 5 CCII

L' * sostiene che l'utilità che ai creditori può derivare dall'omologa del concordato è marginale rispetto all'alternativa liquidatoria.
Dalla tabella dell'Ausiliario si evince un surplus di attivo concordatario di soli euro 224.478,00. Inoltre, considerato che l'ausiliario prospetta una responsabilità del ceto creditorio bancario per abusiva concessione del credito, nel caso di apertura della liquidazione giudiziale, in sede di formazione dello stato passivo, l'eventuale nullità dei contratti bancari potrebbe portare all'esclusione dallo stato passivo dei crediti da finanziamento.
Si è costituita la debitrice * eccependo preliminarmente la tardività del reclamo e la sua infondatezza nel merito.
All'esito della trattazione del reclamo all'udienza del 22.10.2026, la Corte si è riservata di decidere.

°°°

Il reclamo è tempestivo.
In base al combinato disposto degli artt. 25 sexies co. 6 e 247 CCII, le parti possono proporre reclamo alla Corte di Appello entro trenta giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria del decreto del tribunale. Il decreto di omologazione del concordato semplificato *ex* art. 25 sexies CCII, è stato depositato nel fascicolo telematico della procedura il 10 giugno 2026. Il reclamo è stato depositato il 15 luglio 2026.
L'art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, nel testo vigente, dispone espressamente che nei procedimenti civili le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la disciplina relativa alla trasmissione e ricezione dei documenti informatici.
Dallo storico del fascicolo di primo grado risulta che il decreto di omologa è stato notificato tramite pec a un elenco di sette destinatari, tra i quali tuttavia non è inserita l'Avvocatura dello Stato che assiste * * * .
Da ciò consegue che, in assenza di prova di una corretta e tempestiva comunicazione da parte della cancelleria del decreto, il deposito del reclamo avvenuto in data 15 luglio 2026 è tempestivo, anche a voler considerare come *dies a quo* la comunicazione pec del 18.6.26 da parte del debitore *
Nel merito il reclamo non è fondato.

In ordine al **I** motivo, il debitore documenta di avere avviato preliminari trattative con l'agenzia * entrate ancor prima della presentazione della richiesta di nomina dell'Esperto, con lo scopo di informare il creditore erariale della intenzione della società di avviare una composizione negoziata nonché di rappresentare un possibile progetto di piano di risanamento (si veda il doc 2 reclamato sulla corrispondenza dell'*Advisor* con AdE). Dai verbali di * risulta altresì che il debitore ha fornito all'esperto tutti i dati, comprensivi anche del debito nei confronti dell' * ; che tuttavia di concerto con l'esperto si è ritenuto di dovere preliminarmente avviare le trattative con il fornitore strategico BOSCH, nei cui confronti aveva maturato l'esposizione maggiormente rilevante, sul presupposto che in assenza di trattativa e/o accordo con Bosch non sarebbe stato possibile percorrere alcun risanamento dell'impresa; che lo stesso *advisor* di * aveva segnalato la necessità di avviare *"superato l'ostacolo della negoziazione con BOSCH"*, in via prioritaria la trattiva con * e con le banche; che era stato tuttavia l'esperto ad *"auspicare la possibilità di definire la trattativa con Bosch, per poter continuare il processo di negoziazione"*.

Alla luce di questo quadro documentale deve escludersi che la composizione negoziata della crisi sia stata avviata abusivamente al solo scopo di traghettare l'impresa in modo surrettizio verso il concordato semplificato.

È noto che la precondizione introdotta all'art. 25 sexies co. 1 CCII affinché l'imprenditore possa accedere al concordato semplificato è l'avere operato, nella fase precedente della * secondo correttezza e buona fede. L'attuazione concreta di tale regola comportamentale si declina nell'osservanza dei doveri di cui agli artt. 4 e 16 CCII, dunque fornendo a creditori e esperto informazioni complete sulla propria situazione ed elaborando una proposta concretamente attuabile e di reale beneficio dei creditori.

Ritiene il Collegio che il comportamento del debitore sia conforme a tali canoni di correttezza e buona fede.

* ha dato prova *(i)* di avere informato agenzia delle entrate della propria intenzione di accedere alla composizione negoziata della crisi, nel cui ambito avrebbe formulato una proposta di definizione del debito *(ii)* di avere rappresentato all'esperto e ai creditori la propria situazione in modo completo e trasparente. Il fatto che, su indicazione dell'esperto, le trattative non sono state avviate contemporaneamente con tutti i creditori assume di per sé un significato neutro, in quanto la composizione

negoziata non prevede obbligatoriamente l'avvio sin dall'inizio di trattative con tutti i creditori. E' cioè possibile che nella fase iniziale della * vengano avviate interlocuzioni solo con il creditore/fornitore che debba svolgere un ruolo strategico nell'avvio proficuo del processo di risanamento in quanto, in assenza del suo apporto il percorso di risanamento non sarebbe ipotizzabile e solo in una fase successiva, nel caso di proficuo avanzamento delle trattative con il "creditore strategico", i colloqui vengano estesi anche agli altri creditori.

Da ciò consegue la piena ammissibilità della proposta di concordato semplificato, come correttamente osserva il tribunale, *"avendo la ricorrente agito secondo correttezza e buona fede in sede di composizione negoziata e dato avvio alle trattative che, tuttavia, si sono concluse prematuramente, senza sfociare in una situazione praticabile per il superamento della crisi"*

Il provvedimento del tribunale non appare pertanto censurabile sotto il profilo della omessa verifica dei requisiti di ammissibilità del concordato, né il creditore offre alcuna argomentazione specifica a suffragio dell'assunto in base al quale il debitore, al momento dell'accesso alla composizione negoziata, versasse in uno stato di insolvenza irreversibile.

A riguardo occorre richiamare le valutazioni effettuate dall'Esperto nel proprio parere, in cui viene tratteggiato uno scenario di crisi reversibile, laddove BOSCH avesse garantito la fornitura dei beni necessari alla produzione degli impianti e quindi la continuità aziendale. L'ultima proposta inoltrata al creditore, che prevedeva il pagamento del debito consolidato con soddisfo del 50% rimborsabile in cinque anni, non trovava tuttavia l'adesione di BOSCH il che portava al fallimento della procedura di composizione negoziata della crisi.

È altresì non fondato il **II** motivo.

L'art. 25 sexies co 5 CCII esige che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e che in ogni caso assicuri un'utilità a tutti i creditori. La circostanza, riconosciuta dallo stesso creditore reclamante, del conseguimento di un surplus di attivo concordatario di € 224.478,00 rispetto alla liquidazione giudiziale è dunque sufficiente, considerato che la norma esclude che debba operarsi un apprezzamento sull'entità del maggiore risultato conseguibile tramite il concordato semplificato. Si tenga peraltro conto che, nello scenario della liquidazione giudiziale, l'Erario verrebbe soddisfatto nella misura del 4,36% a fronte del 24% della prospettiva concordataria.

Infine, appare irrealistica la possibilità di escludere dal novero dei creditori in tutto o in parte il ceto bancario, fermo restando il corretto richiamo da

parte del tribunale all'art. 115 CCII, che consente anche al liquidatore, come al curatore nella liquidazione giudiziale, di promuovere le azioni di responsabilità e recuperatorie.
Per tali ragioni il reclamo deve essere respinto, con spese a carico della reclamante da liquidarsi secondo il D.M. n.55/ 2014, in base al valore indeterminabile della causa e alla complessità bassa. Non vi sono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 cpc

P.Q.M.

La Corte d'appello di Milano sul reclamo proposto dall * * * avverso il decreto di omologazione del concordato semplificato di * così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna la reclamante alla rifusione delle spese del grado in favore della resistente che liquida in complessivi euro 3.473,00 a titolo di compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228
Si comunichi.
Milano, 22 ottobre 2026

Il Presidente relatore
Francesca Vullo